



COMUNE DI VALFLORIANA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, POSSESSO, CONDUZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 dd. 29.11.2017

TITOLO I FINALITA'

Art. 1 Principi

Il presente regolamento, è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il comportamento inopportuno degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Consentire, con le prescrizioni indicate nel presente regolamento ovvero integrate con ordinanza del Sindaco, la conduzione dei cani da parte del loro accompagnatore, in spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 Formazione

Il comune può organizzare e sostenere la promozione di appositi percorsi formativi, per valorizzare il ruolo dei proprietari dei cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, avvalendosi del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, tramandando agli stessi la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali.

TITOLO II DETENZIONE E POSSESSO

Art. 3 Detenzione e possesso cani da guardia

I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi di proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena, di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, e se possibile, deve assicurarne lo scorrimento, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno.

Art. 4 Detenzione e possesso cani in proprietà confinanti con pubblica via

Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ed evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

Qualora nonostante la presenza di recinzione, gli animali da area privata disturbino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, il proprietario è tenuto ad installare opportune barriere oscuranti in conformità delle norme del regolamento edilizio.

Art. 5 Detenzione e trasporto di animali su autoveicoli

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.

Deve inoltre assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale.

Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

Art. 6 Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari

E' vietato tenere e consentire l'introduzione di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

L'introduzione di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito e vendita di generi alimentari, i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar, alberghi, ambulatori, uffici e simili, è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.

TITOLO III CONDUZIONE

Art. 7

Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico

1. Ai cani, condotti dal loro accompagnatore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, con l'eccezione di quelle stabilite dai commi 2 del presente articolo, nonché eventualmente quelle definite con ordinanza del Sindaco che stabilisca un divieto di accesso reso palese con idonea segnaletica.

2. È vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi comunali riservati ai bambini, opportunamente delimitati e segnalati, nei locali adibiti a pubblici uffici o servizi, e nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non giustificato da scopi didattici.

3. Il Sindaco con apposita ordinanza, può prevedere che i cani possano essere lasciati sciolti in determinate zone ritenute idonee anche se aperte al pubblico ancorché private e in tal caso sempre provvisti di museruola convenientemente fissata, salvo che non costituiscano intralcio alla circolazione.

Art. 8

Aree dedicate

L'amministrazione comunale può prevedere di realizzare delle aree di "sgambettamento" pubbliche opportunamente delimitate destinate esclusivamente ai cani, (muniti di microchip e regolarmente iscritti all'anagrafe canina) ed ai loro proprietari; al loro interno i cani possono essere lasciati liberi di correre e giocare sotto la responsabilità dei conduttori e nel rispetto degli altri frequentatori dell'area.

Tali aree dovranno essere eventualmente e istituite e regolamentate con delibera del Consiglio comunale.

Art. 9

Obblighi

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dallo stesso cane.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il detentore, il possessore o il conduttore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani eventualmente individuate di cui all'art. 8;
- b) In caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, applicare al cane una museruola;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito comunale raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 10

Conduzione cani di grossa mole

I cani di grossa taglia devono essere condotti al guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di controllare validamente l'animale.

Art. 11

Conduzione cani da caccia, da pastore e di Unità Cinofile

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- a) I cani da caccia nell'esercizio venatorio nel rispetto delle normativa in materia e nelle aree in cui l'esercizio venatorio è consentito;
- b) I cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- c) I cani di Unità Cinofile quando utilizzati per servizio;
- d) Tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allevamento;

Art. 12

Conduzione cani adibiti a non vedenti.

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio o museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti.

TITOLO IV IMBRATTAMENTO

Art. 13

Imbrattamento suolo pubblico da parte dei cani

Il conduttore del cane in luogo pubblico o aperto al pubblico deve essere sempre dotato di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni dell'animale. Ove trovato sprovvisto di tale attrezzatura sarà soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.

I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone pubbliche o di uso pubblico.

Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere e in caso di urina su edifici deve provvedere alla pulizia con acqua. Le stesse dovranno essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori.

E' vietato consentire ad animali di urinare su monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici, o in prossimità di ingressi di esercizi pubblici, negozi, e uffici.

Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i soggetti non vedenti.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, anche di eventuali disagi ad aree private, a causa delle deiezioni provocate dallo stesso cane, tramite denuncia circostanziata.

Art. 14

Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

E' consentito alimentare gli animali nei luoghi pubblici purché siano rimossi resti ed avanzi di cibo e gli eventuali contenitori utilizzati per la somministrazione.

TITOLO V TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 15

Maltrattamento di animali

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento di animali.

Al fine di garantire un'adeguata protezione degli animali sono recepiti i principi presenti nelle norme della Convenzione Europea sulla protezione degli animali ratificata con Legge 4 novembre 2010, n. 201.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 17

Sanzioni e rimborsi spese

Chiunque viola le disposizioni previste nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di seguito riportata:

- a) per la violazione dell'art. 7 (conduzione cani in luoghi aperti al pubblico ove vige il divieto) è prevista la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 300,00;
- b) per la violazione dell'art. 13 comma 3 (mancata rimozione delle deiezioni canine mediante idonea attrezzatura a perdere) è prevista la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00;
- c) per la violazione dell'art. 13 comma 1 (conduttore privo di idonea attrezzatura per l'asporto delle deiezioni) è prevista la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 150,00;
- d) chiunque viola le rimanenti disposizioni del presente regolamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa da, euro 25,00 ad euro 258,00;

A chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, si applica quanto previsto dall'art. 672 del codice penale, oltre la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad euro 258,00.

Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il detentore del cane è obbligato in solido con l'autore della violazione.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata ai seguenti soggetti:

- Corpo di polizia locale;
- Custode Forestale;
- Ausiliari dell'ambiente nominati dalla Giunta Comunale;
- Membri della Giunta Comunale;
- Operai del Cantiere Comunale;

L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Qualora cani non vigilati, invadano aree private, danneggiandole o imbrattandole, oltre ai danni causati alla proprietà privata, saranno applicate le sanzioni di cui al presente articolo, sommandole se necessario.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa provinciale e statale in materia.

Sono abrogate le norme regolamentari antecedenti e contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.